Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 giugno 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 21 dicembre 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di SCOLARI Giancarlo, il 7 agosto 1971 in Pelago (Firenze). — Benchè inesperto del nuoto, non esitava, con cosciente sprezzo del pericolo, a lanciarsi nelle insidiose acque di un fiume per soccorrere un bagnante in gravi difficoltà. Raggiunto il malcapitato, tentava in tutti i modi di trascinarlo a riva, ma, impedito nei movimenti dall'uomo che gli si era disperatamente avvinghiato, scompariva sott'acqua, facendo olocausto della giovane vita al proprio generoso impulso. Luminoso esempio di preclare virtù civiche e di umana solidarietà.

Alla memoria di FRANDI Amedeo, tenente della Marina militare, il 30 aprile 1973 in Livorno. — Con generosa abnegazione ed assoluto sprezzo del rischio si portava coraggiosamente, in più riprese, nella stiva di una motocisterna in cantiere per soccorrere alcuni operai che, già privi di sensi, erano in imminente pericolo di vita a causa di un'improvvisa fuga di anidride carbonica. Intossicato a sua volta dai gas venefici, perdeva la giovane vita. Luminoso esempio di non comune ardimento e di nobile altruismo.

MEDAGLIE D'ARGENTO

LEPRI Guglielmo, il 7 agosto 1971 in Pelago (Firenze). — Tuffatosi nelle insidiose acque di un fiume per soccorrere una persona in procinto di annegare, dopo averla raggiunta tentava di trascinarla verso la riva, ma veniva egli stesso a trovarsi in grave difficoltà, tanto da dover essere aiutato da altro animoso per porsi in salvo. Mirabile esempio di elevate virtù civiche e di solidarietà umana.

BENENATI Giovanni e SOFFIENTINI Aleardo, il 31 dicembre 1972 in Milano. — Mosso da generoso impulso, non esitava a slanciarsi nelle gelide acque di un naviglio riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo, coadiuvato da altro animoso, otto persone precipitatevi a bordo di un pulmino. Fulgido esempio di elevate virtù civiche e di cosciente sprezzo del pericolo.

IODICE Benito, il 16 febbraio 1973 in Napoli, frazione Soccavo. — Scorto un malvivente che, insieme a due complici, si accingeva a compiere un furto in un appartamento, lo affrontava con coraggiosa determinazione. Benchè percosso, si aggrappava al braccio armato dell'uomo, lasciando la presa soltanto dopo essere stato gravemente ferito con un colpo di pistola. Il suo tempestivo intervento costringeva i malfattori a desistere dall'azione criminosa.

MARINO Paolo, capitano di corvetta, il 30 aprile 1973 in Livorno. — Assumeva, con prontezza e decisione, la direzione dei soccorsi ad alcuni operai che, privi di sensi, erano in imminente pericolo di vita nella stiva di una motocisterna in cantiere, satura di anidride carbonica. Incurante del rischio, non esitava a portarsi nel locale invaso dal gas, prodigandosi nel generoso intento finchè, gravemente intossicato, non era costretto a risalire in coperta. Esempio mirabile di elevato senso del dovere e di nobile altruismo.

VACCA Pasquale, guardiamarina, il 30 aprile 1973 in Livorno. — Con generoso slancio e sprezzo del rischio, non esitava, unitamente ad altri animosi, a penetrare ripetutamente nella stiva di una motocisterna in cantiere, per portare soccorso ad alcuni operai che, privi di sensi, erano in imminente pericolo di vita a causa di una improvvisa fuga di anidride carbonica. Intossicato dalle esalazioni venefiche riusciva, a stento, a risalire in coperta, pochi attimi prima di accasciarsi esanime. Esempio mirabile di grande coraggio e di preclare virtù civiche.

ARCHIBUSACCI Mauro e BORRELLI Giuseppe, il 30 aprile 1973 in Livorno. — Con generoso slancio e sprezzo del rischio, non esitava, unitamente ad altri animosi, a penetrare nella stiva di una motocisterna in cantiere, per portare soccorso ad alcuni operai che, privi di sensi, erano in imminente pericolo di vita a causa di una improvvisa fuga di anidride carbonica. Si prodigava nel nobile intento fino a che, gravemente intossicato, era costretto a risalire in coperta. Mirabile esempio di grande coraggio e di preclare virtù civiche.

DI GREGOLI Melchiorre, brigadiere di mare, il 21 giugno 1973 in Agrigento, frazione San Leone. — Spinto da nobile impulso si tuffava, senza esitazione, nelle agitate acque del mare in soccorso di alcuni bagnanti in procinto di annegare. Raggiunti faticosamente i pericolanti riusciva, in successivi interventi e dopo estenuanti sforzi, a trarre a riva due dei malcapitati. Mirabile esempio di grande coraggio e di perseverante solidarietà umana.

BENESSIA Severina, il 20 novembre 1973 in Torino. — Direttrice di un ufficio postale, non esitava, con coraggiosa determinazione e sprezzo del pericolo, a ribellarsi all'intimazione di due rapinatori armati che, introdottisi nei locali, avevano già fatto addossare al muro con le mani alzate i numerosi presenti. L'inaspettata reazione permetteva ad uno degli impiegati di avvertire la polizia e disorientava i malviventi che, dopo aver tramortito con il calcio della pistola l'ardimentosa donna si davano alla fuga senza nulla asportare. Luminoso esempio di elette virtù civiche e di alto senso del dovere.

MEDAGLIE DI BRONZO

SABATINI Giuseppe, l'8 gennaio 1972 in Civitavecchia (Roma). — Con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque di un porto in soccorso di due coniugi caduti a bordo di un'autovettura. Raggiunto il mezzo, riusciva, dopo non lievi sforzi, ad estrarre dall'abitacolo la donna ed a trascinarla in salvo verso la banchina, mentre risultava vano il successivo tentativo di prestare aiuto all'altro occupante.

SPENSATELLU Attilio, l'8 gennaio 1972 in Civitavecchia (Roma). — Con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si tuffava in un porto per soccorrere due coniugi cadutivi a bordo di una macchina. Assieme ad un animoso che aveva già trascinato in salvo la donna, si adoprava in tutti i modi per estrarre dall'abitacolo l'altro occupante fino a che l'autovettura non veniva sommersa dalle acque.

DORDIT Gastone, il 16 novembre 1972 in Venezia. — Spinto da generoso impulso, benchè convalescente da una grave malattia, non esitava a gettarsi, vestito, in un gelido canale per prestare soccorso ad un uomo già sommerso dalle acque, riuscendo dopo non lievi sforzi a trascinarlo a riva.

GRAZIANO Vincenzo, brigadiere dei carabinieri, il 31 dicembre 1972 in Grotte (Agrigento). — Con sprezzo del pericolo e superando notevoli difficoltà, riusciva a porre in salvo i sette componenti di una famiglia, rimasti bloccati al primo piano di uno stabile invaso dalle acque a causa di un violento nubifragio.

TISSI Gianfranco, il 27 gennaio 1973 in Venezia. — Con pronta determinazione, si lanciava di notte, nelle gelide acque di un canale in soccorso di due donne in procinto di annegare, riuscendo, dopo strenui sforzi e con l'aiuto di altro animoso, a trarre in salvo le malcapitate.

FRANZIN Doris, il 27 gennaio 1973 in Venezia. — Con pronta decisione si lanciava, di notte, nelle gelide acque di un canale in aiuto di altro generoso che, tuffatosi per soccorrere due donne in procinto di annegare, era venuto a trovarsi in difficoltà. Il suo tempestivo intervento consentiva il salvataggio delle malcapitate.

PICA Mario, finanziere, il 21 giugno 1973 in Agrigento, frazione San Leone. — Sebbene poco esperto nel nuoto, si lanciava nelle agitate acque del mare, collaborando validamente con altri animosi a trarre in salvo tre persone in procinto di annegare ed a recuperare il corpo senza vita di altro bagnante.

CONTI Guido, il 28 luglio 1973 in Venezia. — Benchè invalido non esitava, unico tra i presenti, a tuffarsi nelle acque di un canale per soccorrere un bambino ivi precipitato ed in procinto di annegare, riuscendo, con notevoli sforzi, a trarlo in salvo.

MIGNONI Bruno, il 18 settembre 1973 in Salsomaggiore Terme (Parma). — Spinto da nobile impulso, non esitava ad accorrere in aiuto di una donna che, abbandonata a stento un'autovettura trascinata dalle acque di un torrente in piena, era scivolata e stava per essere travolta dalla furia degli elementi. Dopo notevoli sforzi, riusciva a porre in salvo nell'interno del proprio negozio la malcapitata.

BENCARDINO Alessandro, carabiniere, il 18 ottobre 1973 in S. Giuliano Milanese (Milano). — Accorso in un edificio in fiamme, coraggiosamente penetrava, in successivi interventi, in due appartamenti contigui per prestare aiuto ad anziani coniugi paralizzati per lo shock subito e le ustioni riportate. Coadiuvato da due commilitoni riusciva, alla fine, a portare all'esterno in salvo i pericolanti.

CORONGIU Paolo, carabiniere, il 18 dicembre 1973 in Quartu S. Elena (Cagliari). — Coraggiosamente si addentrava in un'abitazione in fiamme, riuscendo a trasportare all'esterno un contenitore di gas già surriscaldato. Pur avendo riportato ustioni, si prodigava, quindi, unitamente ad altro volenteroso, nell'opera di spegnimento dell'incendio.

(4437)

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 19 luglio 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria di TARANTINO Luigi, il 24 febbraio 1973 in Perdifumo (Salerno). — Coraggiosamente affrontava di notte quattro rapinatori armati che tentavano di penetrare in una villa temporaneamente disabitata. Con il suo deciso intervento riusciva a sventare l'azione criminosa costringendo alla fuga i malfattori che, nell'allontanarsi, gli esplodevano contro alcuni colpi che lo ferivano mortalmente. Fulgido esempio di elette virtù civiche e di assoluto sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE D'ARGENTO

SANTOPIETRO Benedetto, appuntato dei carabinieri e VASSALLO Vittorio Dragone, il 2 gennaio 1971 in Ribera (Agrigento). — Udita una deflagrazione, accorreva senza indugio sul luogo del sinistro e, unitamente ad altro animoso, si introduceva in un appartamento in fiamme, riuscendo, nonostante l'intenso fumo, a trasportare all'esterno una bombola di gas surriscaldata che scoppiava subito dopo. Benchè stremato per un incipiente stato di asfissia e con ustioni alle mani, penetrava di nuovo nell'abitazione per portare all'aperto una seconda bombola. Luminoso esempio di sereno coraggio e sprezzo del pericolo.

Alla memoria di BARTOLI Alessandro, il 29 aprile 1971 in Roma. — Spinto da ardimentoso impulso, si calava, senza esitazione, all'interno di un silos per soccorrere un operaio che giaceva sul fondo svenuto, ma, sopraffatto dalle venefiche esalazioni, perdeva la vita. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di operante solidarietà umana.

PARTELE Prospero, maresciallo dei carabinieri, il 2 febbraio 1972 in Crespano del Grappa (Treviso). — Con generosa determinazione, si addentrava coraggiosamente, nonostante il pericolo di nuovi crolli, in un'abitazione sconvolta da un'esplosione ove era rimasta imprigionata fra le macerie una bambina e, localizzato il cunicolo dov'ella si trovava, non esitava a sostenere con le spalle una trave onde consentire ad altro animoso di trarre in salvo la piccola.

BORTOLAZZO Lino, il 2 febbraio 1972 in Crespano del Grappa (Treviso). — Con generosa determinazione, si addentrava coraggiosamente, nonostante il pericolo di nuovi crolli, in una abitazione sconvolta da un'esplosione ove era rimasta imprigionata una bambina e, localizzato il cunicolo dov'ella si trovava, riusciva, con l'aiuto di altro animoso, a trarla in salvo.

CATALDO Sergio, il 2 marzo 1972 in Firenze. — Con tempestivo e generoso ardimento, non esitava a tuffarsi, vestito, nelle gelide acque dell'Arno, per soccorrere una giovane, che vi si era gettata a scopo suicida. Dopo notevoli sforzi riusciva a vincere la resistenza della donna che non desisteva dal suo proposito, traendola in salvo a riva. Ammirevole esempio di grande coraggio e di eccezionale altruismo.

BERTONI Luigi e RAMAZZOTTO Angelo, il 27 marzo 1972 in Verona. — Udito il rumore di una collisione fra due autovetture, si portava prontamente sul posto assieme ad altra persona e, con generoso ardimento, provvedeva ad estrarre da una delle auto in fiamme il corpo esanime del conducente. Si adoprava, quindi, a spostare l'altra macchina onde scongiurare che prendesse fuoco. Mirabile esempio di elette virtù civiche e di nobile altruismo.

Alla memoria di MASI Antonio, vigile urbano, il 17 gennaio 1973 in Valle di Maddaloni (Caserta). — Notato all'interno della sede municipale un individuo che minacciava con una pistola il segretario del comune, lo affrontava decisamente nell'intento di farsi consegnare l'arma, ma, investito in pieno dai colpi esplosi dall'energumeno, perdeva la giovane vita, dando fulgido esempio di grande coraggio ed altissimo senso del dovere.

MANCUSO Antonio, brigadiere dei vigili urbani, il 27 luglio 1973 in Positano (Salerno). — Con lucido ardimento, unitamente ad un carabiniere penetrava all'interno di un ristorante invaso dalle fiamme, riuscendo a trasportare in luogo sicuro numerose bombole di gas ormai surriscaldate. Benchè stremato dagli sforzi, collaborava quindi validamente alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Mirabile esempio di generoso altruismo e di grande sprezzo del pericolo.

CELLINI Francesco, carabiniere scelto, il 27 luglio 1973 in Positano (Salerno). — Con lucido ardimento, unitamente al comandante dei vigili urbani penetrava all'interno di un ristorante invaso dalle fiamme, riuscendo a trasportare in luogo sicuro numerose bombole di gas ormai surriscaldate. Benchè stremato dagli sforzi, collaborava quindi validamente alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Mirabile esempio di generoso altruismo e di grande sprezzo del pericolo.

BORGATTA Fabrizio, il 1° agosto 1973 in Gravellona Toce (Novara). — Lanciatosi senza esitazione in un torrente, portava in salvo con notevole fatica una donna ed una ragazza che, nel tentativo di soccorrere un bambino, si erano trovate in difficoltà. Si tuffava, quindi, di nuovo in acqua e riusciva, dopo affannose ricerche, a rintracciare sul fondo il piccolo ed a trarlo a riva dove gli praticava la respirazione bocca a bocca. Luminoso esempio di grande coraggio e di generoso altruismo in un ragazzo appena tredicenne.

CERRATO Ernaldo, vigile urbano, il 4 settembre 1973 in Torino. — Notato un giovane che in evidente stato di alterazione psichica si era gettato da un ponte nelle acque del Po, si lanciava senza esitazione nel fiume, riuscendo a raggiungere il malcapitato e a trarlo in salvo a riva dopo un'estenuante lotta contro l'impetuosa corrente. Mirabile esempio di grande sprezzo del pericolo e di operante solidarietà umana.

MEDAGLIE DI BRONZO

CELESCHI Veniero, il 29 aprile 1971 in Roma. — Ardimentosamente si calava all'interno di un silos per soccorrere due uomini che giacevano, svenuti, sul fondo, ma le esalazioni di gas venefico lo costringevano a desistere dalla sua generosa azione.

BALSAMO Domenico, l'11 ottobre 1971 in Napoli. — Penetrato da una finestra in un vicino appartamento in fiamme per lo scoppio di una bombola a gas, riusciva a portare in salvo tre bambini che, alla vista della madre investita dal fuoco, erano rimasti impietriti. Esempio mirabile di sereno sprezzo del pericolo e di operante altruismo.

BIANCOLILLA Emanuele, vigile del fuoco, CUTALE Franco, vigile del fuoco e ROMICO Salvatore, vigile del fuoco, il 15 ottobre 1971 in Siracusa. — Nonostante l'oscurità e l'intenso freddo, si tuffava, unitamente a due colleghi, nelle acque di un canale riuscendo, dopo non poche difficoltà, ad aprire lo sportello di un'autovettura ivi precipitata ed a trarre in salvo una donna già priva di sensi.

BUSETTO Natale, il 7 aprile 1972 in Venezia. — Generosamente si tuffava nelle gelide acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare.

VARRICCHIO Aldo, il 26 maggio 1972 in Roma. — Scorta una donna in procinto di annegare nelle acque del Tevere, ove si era gettata a scopo suicida, non esitava, con pronta e coraggiosa determinazione, a tuffarsi, riuscendo a trarla in salvo.

ZANARDINI Francesco, il 14 luglio 1972 in Palagiano (Taranto). — Benchè minacciato con una pistola da un malvivente che aveva ferito un carabiniere, interveniva coraggiosamente in soccorso di quest'ultimo, non desistendo dalla sua generosa azione neanche dopo essere stato, a sua volta, ferito ad una mano.

GUARIGLIA Giuseppe, finanziere di mare, il 25 luglio 1972 in Cannobio (Novara). — Coraggiosamente si tuffava nelle acque di un lago in burrasca, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo su un motoscafo una persona in procinto di annegare.

FACCO Candido, capo squadra dei vigili del fuoco, il 16 agosto 1972 in Foce Verde (Latina). — Udite invocazioni di soccorso non esitava a tuffarsi nelle agitate acque del mare, riuscendo a trarre a riva una bagnante cui praticava tempestivamente la respirazione artificiale.

D'APRANO Pietro, vigile del fuoco e DE SANTIS Antonio, aviere, il 16 agosto 1972 in Foce Verde (Latina). — Udite invocazioni di soccorso, prontamente si tuffava nelle agitate acque del mare riuscendo a trarre in salvo a riva due bagnanti con l'aiuto di altro animoso.

CARBUTTI Edmondo, segretario comunale, il 26 settembre 1972 in Montecorvino Rovella (Salerno). — Con generosa determinazione e sprezzo del pericolo, affrontava, riuscendo quindi, con l'ausilio di due vigili urbani ad immobilizzare, un energumeno, che armato di punteruolo aveva ripetutamente colpito il sindaco del comune.

LEONI Mario, il 1° ottobre 1972 in Chiari (Brescia). — Con tempestivo e generoso ardimento, non esitava a calarsi in un fossato, ricolmo di acqua e di melma, riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad aprire la portiera di un'auto ivi precipitata ed a trarre in salvo i tre passeggeri, che, feriti, erano rimasti imprigionati.

BRUNI Bonaventura, il 1° novembre 1972 in Venezia. — Senza alcuna esitazione si tuffava, completamente vestito, nelle gelide acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, un ragazzo in procinto di annegare.

RAGGI Romeo, vigile urbano, il 7 gennaio 1973 in Cesano Maderno (Milano). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento invaso dalle fiamme per soccorrere un bambino già lambito dal fuoco, riuscendo, nonostante l'aria irrespirabile per l'intenso fumo, a trarlo in salvo.

GRIGATTI Guido, l'8 maggio 1973 in Mesola (Ferrara). — Spinto da altruistico impulso, si tuffava senza esitazione in un profondo canale per soccorrere un ragazzo ivi precipitato. Dopo ripetuti tentativi riusciva ad afferrare il pericolante già scomparso sott'acqua ed a trarlo a riva, dove gli praticava tempestivamente la respirazione artificiale.

BERTOLINI Claudio, il 16 giugno 1973 in Rovereto (Trento). — Con sprezzo del pericolo, si tuffava nelle infide acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo una giovane donna, che vi si era gettata a scopo suicida.

(4438)

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 30 dicembre 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria del sacerdote don Mario Guido POZZA, il 3 giugno 1972 in Kicumba (Uganda). — Missionario in uno sperduto villaggio dell'Africa, scendeva senza indugio, incurante del grave rischio in un pozzo ricolmo di rifiuti per prestare soccorso ad un bambino indigeno che giaceva sul fondo privo di sensi. Legato il piccolo ad una corda, riusciva a farlo riportare, salvo, in superficie da altri volenterosi, mentr'egli, sopraffatto dalle venefiche esalazioni, sacrificava la giovane vita al suo incontenibile desiderio di redenzione spirituale e sociale, dando alta testimonianza di fraterna umana solidarietà.

Alla memoria del sacerdote don Paolo PONZI, il 3 giugno 1972 in Kicumba (Uganda). — Missionario in uno sperduto villaggio dell'Africa, non esitava a calarsi, con cosciente sprezzo del pericolo, in un pozzo ricolmo di rifiuti per soccorrere un confratello che, dopo essere riuscito a far portare in salvo un bambino indigeno, era stato colto sul fondo da malore. Sopraffatto anch'egli dalle venefiche esalazioni perdeva, nel generoso intento, la vita. Luminoso esempio di dedizione ai più puri ideali di fraternità e di umana solidarietà spinta fino all'estremo sacrificio.

MEDAGLIE D'ARGENTO

FARRUGIO Michele, il 21 giugno 1972 in Campobello di Licata (Agrigento). — Con generoso slancio, pur consapevole del grave rischio, si calava in un pozzo dove tre persone, accorse in precedenza in aiuto di un uomo, giacevano sul fondo prive di sensi a causa delle venefiche esalazioni. Nonostante l'aria irrespirabile, riusciva a legare con una fune uno per volta i tre malcapitati permettendo così che venissero portati in salvo. Fulgido esempio di non comune ardimento e perseverante altruismo.

Alla memoria di ILARDO Giuseppe, il 21 giugno 1972 in Campobello di Licata (Agrigento). — Animato da istintivo, ardimentoso impulso, si calava senza esitazione in un pozzo per soccorrere un uomo che, colpito da venefiche esalazioni, giaceva esanime sul fondo. Investito egli stessi dai gas, precipitava in acqua, perdendo nel generoso intento la giovane vita. Mirabile esempio di elevate virtù civiche e umana solidarietà.

BRAMBATI Enrico e BRAMBILLA Adriano, il 9 dicembre 1972 in Milano. — Richiamato dall'insistente suono di un dispositivo antifurto e notati due giovani fuggire, si poneva senza indugio, assieme ad altro animoso, al loro inseguimento. Raggiunti i fuggitivi, rifiutava un compenso offertogli per desistere dalla sua azione, ingaggiando con i malviventi una violenta colluttazione nel corso della quale veniva ripetutamente colpito, e ferito, con un coltello. Il coraggioso intervento permetteva l'arresto dei due ladri.

Alla memoria del motorista navale PIAZZOLLA Ennio, il 6 gennaio 1973 in La Maddalena (Sassari). — Spinto da generoso impulso, si lanciava prontamente in mare, vestito, per soccorrere un compagno cadutovi da un'imbarcazione ed in procinto di annegare. A causa del forte vento e della bassissima temperatura veniva a trovarsi in difficoltà e scompariva tra i flutti, sacrificando la giovane vita ai più puri ideali di umana solidarietà.

MARCEDDU Silvio, nocchiere, il 6 gennaio 1973 in La Maddalena (Sassari). — Con generosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a lanciarsi in mare per prestare aiuto ad un commilitone cadutovi da un'imbarcazione e al suo soccorritore venutosi a trovare in gravi difficoltà a causa del forte vento e della bassissima temperatura. Dopo inauditi sforzi riusciva a portare in salvo uno dei pericolanti, mentre nulla poteva fare per l'altro ormai scomparso tra i flutti. Luminoso esempio di elevate virtù civiche e di nobile altruismo.

Alla memoria di BARTOLONI Demara, il 5 giugno 1973 in Firenze. — In occasione di un incendio sviluppatosi nella falegnameria in cui lavorava, anzichè porsi in salvo si prodigava nel coraggioso tentativo di domare le fiamme, che avevano ormai invaso l'intero locale, onde prestare soccorso ai propri datori di lavoro. Investita da un'improvvisa vampata di fuoco, perdeva la giovane vita, dando fulgido esempio di cosciente sprezzo del pericolo e di profonda umana solidarietà.

LANZONI Nadir, il 4 luglio 1973 in Bagnolo San Vito (Mantova). — Con pronta determinazione si slanciava, incurante del rischio, nelle insidiose acque di un fiume per soccorrere un gruppo di ragazzi che, inesperti del nuoto, erano in procinto di annegare. Tratta in salvo, dopo notevoli sforzi, una bambina, generosamente si rituffava per portare aiuto agli altri pericolanti che però, trascinati dalla forte corrente, erano ormai scomparsi sott'acqua. Non esitava allora, unitamente a due animosi, a porsi con una barca alla ricerca dei malcapitati fino al ritrovamento dei loro corpi. Esempio mirabile di grande coraggio e di perseverante umana solidarietà.

Alla memoria di PALUMBO Giuseppe, il 5 agosto 1973 in Costigliole d'Asti (Asti). — Accortosi che una donna e due bambine, incautamente addentratesi nelle acque di un fiume, erano venute a trovarsi in serie difficoltà, senza alcun indugio ed incurante del rischio si slanciava in loro soccorso, traendo in salvo la donna e una delle piccole. Tuffatosi nuovamente per portare aiuto all'altra bambina, non riusciva, stremato dallo sforzo compiuto, ad avere ragione della vorticosa corrente, perdendo la giovane vita. Sublime esempio di generoso altruismo e di perseverante solidarietà umana.

PALMUCCI Crescenzio, vigile notturno, il 12 ottobre 1973 in Civitella San Paolo (Roma). — Preposto al servizio di vigilanza in un istituto di credito, affrontava, con alto senso del dovere ed ardimentosa determinazione, cinque giovani mascherati ed armati che si accingevano a consumare una rapina. Fatto segno a colpi di arma da fuoco, rispondeva, per nulla intimidito, con la propria pistola costringendo i malviventi a desistere dal loro disegno criminoso. Mirabile esempio di rare virtù civiche e di grande sprezzo del pericolo.

FERNANDEZ Ignazio, carabiniere, il 3 novembre 1973 in Traona (Sondrio). — Incurante del grave pericolo, si lanciava, nonostante l'oscurità, nelle gelide ed insidiose acque di un fiume, per soccorrere gli occupanti di un'autovettura ivi precipitata, riuscendo, in successivi interventi, a portare in salvo un ragazzo ed una donna. Subito dopo, benchè stremato dalla fatica, raggiungeva ancora una volta l'abitacolo della vettura per estrarre dalle lamiere contorte il conducente, ormai esanime. Fulgido esempio di non comune coraggio e di generosa solidarietà umana.

MEDAGLIE DI BRONZO

MARTINO Enzo e SERSALE Francesco, il 20 febbraio 1972 in Rivello (Potenza). — Unitamente ad altri animosi, riusciva, tra notevoli difficoltà, a raggiungere il balcone di un appartamento in fiamme ed a portare in salvo due persone che, già gravemente ustionate, rischiavano di rimanere vittime dell'incendio. Collaborava, quindi, con i vigili del fuoco all'opera di spegnimento.

CASARUBEA Cristina e CORSO Gaspare, il 2 aprile 1972 in Partinico (Palermo). — Con pronta decisione, accorreva, unitamente ad altro volenteroso, in un'abitazione in cui si era sviluppato un violento incendio. Con i pochi mezzi a disposizione ed incurante del grave rischio riusciva a circoscrivere le fiamme, evitando così che esse si propagassero ad un'attigua autorimessa.

VIANELLO Bruno, il 19 giugno 1972 in Venezia. — Accorreva prontamente in soccorso di un ragazzo che, sbalzato in acqua da una piccola imbarcazione a motore, era rimasto impigliato all'elica subendo gravissime lacerazioni ad un braccio. Con tempestivo intervento, provvedeva a tenere il giovane con la testa fuori dall'acqua e a legargli il braccio ferito, riuscendo quindi a liberarlo dalla rischiosa posizione e a trasportarlo in ospedale.

VACCARO Giuseppe, maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri, il 5 dicembre 1972 in Siculiana (Agrigento). — Coraggiosamente penetrava in un appartamento in fiamme per soccorrere due anziane donne. Rinvenutane una priva di sensi, la portava a braccia all'esterno, inducendo l'altra, terrorizzata dal fuoco, a seguirlo. Si prodigava, quindi, nel trasportare all'esterno, dopo aver domato con un estintore le fiamme che l'avvolgevano, una bombola di gas causa dell'incendio.

MAZZONE Carmelo, carabiniere e MONTONE Antonio, carabiniere, il 31 dicembre 1972 in Licata (Agrigento). — Con generosa determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a lanciarsi, assieme ad un commilitone, nelle acque di un fiume in piena per bloccare un'autovettura in balia della corrente, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo i quattro occupanti.

MENEGAZZI Luciano, il 9 aprile 1973 in Venezia. — Coraggiosamente si tuffava, vestito, nelle gelide acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo un uomo ivi precipitato, praticandogli, quindi, fino a completa rianimazione, la respirazione artificiale.

GUADAGNOLO Ciro, finanziere, l'8 luglio 1973 in Messina. — Prontamente si lanciava nelle acque di un porto, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un uomo che, colpito accidentalmente dal carico di una gru, era caduto esanime in mare ed era in procinto di annegare.

GRASSO Giuseppe, carabiniere, il 26 settembre 1973 in Pieve di Cadore (Belluno). — Accortosi che in un pubblico esercizio si era sviluppato un incendio per il surriscaldamento di un forno dimenticato acceso, intuendo l'estrema gravità della situazione si addentrava, con generosa determinazione ed incurante del rischio personale, nei locali invasi da intenso fumo, riuscendo, dopo notevoli difficoltà, a raggiungere e disattivare i comandi elettrici.

RINALDI Angelo, il 10 maggio 1974 in Zogno (Bergamo). — Si tuffava, con generoso slancio, in un profondo canale per soccorrere un bambino in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva, con l'aiuto di altri volenterosi.

(4398)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **917.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n 626, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 5 è modificato nel senso che i punti *b*), *g*), *h*) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« *b*) di undici rappresentanti dell'Istituto trentino di cultura, designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso »;

« *g*) del rappresentante dei professori incaricati dell'Università, designato dagli stessi »;

« *h*) del rappresentante degli assistenti di ruolo dell'Università, designato dagli stessi ».

L'art. 10 è modificato nel modo seguente:

Il punto *c*) del primo comma è soppresso.

Il punto *d*) del primo comma diventa *c*) ed è abrogato e sostituito dal seguente: « di un rappresentante dei professori incaricati, designato dagli stessi ».

Il punto *e*) diventa *d*) ed è abrogato e sostituito dal seguente: « di un rappresentante degli assistenti di ruolo, designato dagli stessi.

Il secondo comma è modificato nel senso che le lettere *d*) ed *e*) diventano *c*) e *d*) e sono soppresse le parole: « Alla richiesta di posti di professori aggregati e alla loro copertura ».

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori del corso di laurea in sociologia l'insegnamento di « Storia economica moderna » è abrogato e sostituito da quello di « Storia economica ».

L'art. 18 è modificato nel senso che al primo comma del punto *b*) dopo le parole « impartiti dalla facoltà » sono aggiunte le seguenti « scelti fra i seguenti ».

Il secondo comma del punto *b*) è soppresso.

Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

Storia politica moderna;
Antropologia fisica;
Diritto pubblico dell'economia;
Storia economica moderna.

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Storia moderna;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia economica contemporanea;
Scienza dell'amministrazione;
Antropologia economica;
Antropologia religiosa;
Diritto delle comunità europee;
Diritto internazionale;
Diritto dell'economia;
Epistemologia e metodologia;
Filosofia della storia;
Filosofia del diritto;
Logica dei sistemi normativi;
Urbanistica;
Sistemi politici comparati;
Sistemi giuridici comparati;
Sistemi sociali comparati;
Scienza delle finanze;
Scienza della politica;
Storia delle religioni;
Storia delle dottrine politiche;
Storia dell'industria;
Storia della scienza.

L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Tutti i corsi complementari possono essere annuali o semestrali. Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, di anno in anno, stabilisce quali corsi debbano essere considerati semestrali ».

Art. 19 - il secondo comma è soppresso.

Art. 20 - è aggiunto il seguente comma: « Il superamento di una prova pratica di lingua straniera sostenuta presso un laboratorio linguistico istituito a norma dell'art. 32 del presente statuto, viene equiparato ad un esame di corso annuale ».

Art. 27 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

ragioneria generale ed applicata (corso propedeutico);
ragioneria generale ed applicata (corso progredito);
tecnica del commercio internazionale;
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecnica e ordinamento delle borse;
organizzazione aziendale;
elaboratori elettronici;
tecnica professionale;
economia delle comunità europee;
diritto del lavoro;
diritto della sicurezza sociale;
diritto dell'economia;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della sicurezza sociale delle comunità europee;
diritto fallimentare;
diritto bancario;
diritto agrario.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Diritto del lavoro e della previdenza sociale » è soppresso.

Art. 29 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati ».

Il terzo comma è soppresso.

L'art. 30 è modificato nel senso che nel primo comma sono soppresse le parole « ed aggregati »; nel secondo comma sono soppresse le parole « ed i professori aggregati ».

L'art. 31 è modificato nel senso che dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nella determinazione del numero dei complementari da impartire di anno in anno, si seguono le norme dello Stato. Qualora le facoltà ravvisassero l'opportunità di superare tale numero, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà interessati con l'approvazione del senato accademico, deciderà se accogliere la proposta e quali insegnamenti attivare ».

Art. 32 - il primo comma è modificato nel senso che sono soppresse le parole « per singole discipline ».

Art. 34 - il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, approvato dal consiglio di amministrazione, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi dei corsi ufficiali o dei seminari, i corsi tenuti da professori italiani o stranieri che siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori dalla libera Università degli studi di Trento ».

Art. 35 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero dei posti di assistente di ruolo è determinato dalla tabella II annessa al presente statuto ».

Art. 45 - il primo comma è modificato nel senso che le tabelle IV e V diventano III e IV.

L'art. 47 è modificato nel senso che la tabella VI diventa tabella V.

L'art. 54 è abrogato e sostituito dal seguente:

« I posti che alla data del 1° novembre 1974 risultano ancora disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nella tabella V, potranno essere conferiti a giudizio del consiglio di amministrazione, mediante concorsi pubblici o concorsi riservati al personale in servizio non di ruolo, presso la libera Università degli studi, che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, dei titoli di studio e dei requisiti prescritti e che eserciti, almeno da sei mesi, le funzioni proprie dei ruoli cui appartengono i posti da conferire.

La tabella I è modificata nel modo seguente:

TABELLA I

Posti di professore di ruolo

	Numero dei posti
Facoltà di sociologia	da 10 a 15
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	da 6 a 10
Facoltà di economia e commercio	da 4 a 10

La tabella II è soppressa.

La tabella III diventa tabella II con l'aumento del numero dei posti per la facoltà di sociologia da 22 a 29.

La tabella IV diventa tabella III.

La tabella V diventa tabella IV.

La tabella VI diventa tabella V ed è modificata nel modo seguente:

Carriera direttiva:		
Primo dirigente (dirigente amministrativo)	1	
Direttore aggiunto di divisione	1	530 487 455 426 387
Direttore di sezione Consigliere	4	307 257 190
Carriera di concetto:		
Segretario capo	2	370
Segretario principale	5	297 255
Segretario	5	218 178 160
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori:		
Tecnico capo	1	370
Tecnico	4	302 260 227 188 160
Carriera esecutiva:		
Coadiutore	30	245 213 183 163 133 120
Carriera ausiliaria:		
Usciere	23	165 143 133

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 65

LEGGE 7 giugno 1975, n. **227.**

Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonchè per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, presenterà al Parlamento un piano organico pluriennale di sviluppo e potenziamento dei servizi postali e di telecomunicazione, da predisporre sulla base degli indirizzi e degli obiettivi del programma economico nazionale.

Il piano di cui al comma precedente sarà comunque presentato entro il 31 dicembre 1976.

In attesa della presentazione del piano pluriennale l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 830 miliardi.

Art. 2.

L'importo indicato all'articolo 1 sarà destinato:

1) per lire 250 miliardi all'acquisto e all'istallazione di impianti per:

a) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e automazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

b) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e automazione dei servizi del bancoposta;

c) la realizzazione del sistema informativo globale;

d) il completamento e l'ampliamento della commutazione elettronica nelle centrali telegrafiche e trasmissione dati;

2) per lire 400 miliardi alla realizzazione di nuovi complessi edilizi per l'allocamento degli impianti di cui all'alinea precedente nonchè delle opere edilizie aventi carattere di strumentalità con il funzionamento degli impianti stessi;

3) per lire 180 miliardi alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari, di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 830 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione, in ragione di:

lire 50 miliardi per il 1975, di cui lire 5 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 130 miliardi per il 1976, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 120 miliardi per il 1977, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 110 miliardi per il 1978, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 110 miliardi per il 1979, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 110 miliardi per il 1980, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 100 miliardi per il 1981, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 100 miliardi per il 1982, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio.

Art. 4.

Il programma di interventi straordinari sarà sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verrà quindi approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

Le eventuali variazioni al programma saranno approvate con le stesse modalità.

Il programma e le eventuali variazioni sono comunicati al Parlamento prima dell'invio al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni darà comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

Art. 5.

Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa per le opere e forniture di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 2 per l'importo complessivo di lire 650 miliardi si provvederà con operazioni di credito.

A tal fine l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, in relazione alle effettive necessità, fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 650 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

Per il finanziamento della spesa per la costruzione degli alloggi di servizio di cui al punto 3 dello stesso articolo 2 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 180 miliardi, da somministrarsi nelle misure previste per ciascun anno dal precedente articolo 3.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sarà effettuato in non più di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle anticipazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti.

Art. 6.

Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui e delle anticipazioni da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e saranno pertanto iscritte negli stati

di previsione della spesa di detto Ministero, e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'articolo 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni acquisisce le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi di cui al precedente comma, anche mediante espropriazione, secondo le disposizioni dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli alloggi di cui al primo comma sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniformerà alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La concessione cesserà di avere vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal trasferimento ad altra sede.

Art. 8.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per un importo complessivo di lire 220 miliardi, di cui lire 200 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi « centri nodali » e lire 20 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.

Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi comprese quelle relative al finanziamento della spesa ed al rimborso dei mutui all'uopo contratti.

Gli stanziamenti che saranno all'uopo iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici, entro i quali dovranno essere contenuti i pagamenti annuali, sono stabiliti in ragione di:

lire 14 miliardi per il 1975, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 28 miliardi per il 1976, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 30 miliardi per il 1977, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 30 miliardi per il 1978, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 30 miliardi per il 1979, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 30 miliardi per il 1980, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 29 miliardi per il 1981, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;

lire 29 miliardi per il 1982, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio.

Art. 9.

In considerazione dell'urgenza delle opere di cui all'articolo 2, nonchè degli uffici postali e di telecomunicazione, e dell'interesse nazionale che riveste la loro sollecita realizzazione, il giudice amministrativo, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie per la esecuzione delle opere e degli edifici suddetti, può disporre, nella ipotesi di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, unicamente il deposito di una cauzione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rapportata al valore dell'indennità del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonchè le modalità ed i termini del deposito.

Il giudice competente a determinare l'indennità di espropriazione può disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.

Art. 10.

E' autorizzato in favore del fondo speciale istituito presso l'IMI ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica.

L'erogazione della somma di cui al comma precedente è effettuata dall'IMI secondo le forme previste dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, ed inoltre sotto forma di contributi nella spesa dei progetti di ricerca - in misura non superiore al 50 per cento - qualora si tratti di organismi non aventi fini di lucro che svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi previsti da accordi di cooperazione internazionale.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive relativi ai settori di cui al primo comma, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, per quanto riguarda la verifica di conformità dei progetti di cui al comma precedente agli indirizzi della politica scientifica nazionale, la sottoposizione alla approvazione del CIPE dei progetti stessi è effettuata dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Nella relazione sull'utilizzo del fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata, allegata alla relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si darà conto, in modo specifico, dell'impiego delle somme erogate a norma del presente articolo.

Ai fini dell'apporto di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1975 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO — ANDREOTTI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1975.

Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1973, con il quale il dott. Antonio Ciampi è stato nominato presidente della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1973-75;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Antonio Ciampi, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo presidente della citata Società per il periodo residuo del suddetto triennio;

Visti gli articoli 32 e 48, ultimo comma, dello statuto della predetta Società, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Vista la designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E., formulata nell'adunanza del 3 aprile 1975;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Valentino Bompiani è nominato presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il periodo residuo del triennio 1973-75.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1975
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 388

(5174)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.

Emissione nel 1975 di alcuni francobolli ordinari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: Le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1975, altri valori appartenenti alle suddette serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1330 del 23 ottobre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1975, di francobolli ordinari aventi come soggetti:

1) una fontana della Sardegna;
2) una fontana della Lombardia;
3) una fontana dell'Abruzzo;
4) un'opera di Guido Reni;
5) un'opera di Armando Spadini;
6) Ferruccio Benvenuto Busoni;
7) Alessandro Scarlatti;
8) Antonio Vivaldi;
9) Francesco Cilea;
10) Franco Alfano;
11) Il Santo Natale;
12) Cefalù;
13) Isolabella;
14) Montecatini Terme.

Art. 2.

Con sucessivi decreti verranno di volta in volta indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 394

(4481)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1975.

Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto privato di Calcinate del Pesce.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la nota n. 6098 in data 21 febbraio 1962 del Ministero della difesa con cui è stato istituito l'aeroporto privato di Calcinate del Pesce;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto di Calcinate del Pesce che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto medesimo;

Considerato che occorre indicare altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto privato di Calcinate del Pesce (Varese) come segue:

direzione di atterraggio: 105° - 285°;
lunghezza di atterraggio: ml 606;
livello medio aeroportuale: m 242,50 s.l.m.;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
lato est: m 242,15 s.l.m.;
lato ovest: m 242,10 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(4452)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1975.

Trasferimento delle acque minerali e termali alla regione Marche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15;

Visto l'unito elenco suppletivo di acque minerali esistenti nella regione Marche;

Sentita la regione interessata;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco suppletivo di acque minerali trasferite alla regione Marche.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'intendenza di finanza di Ancona, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procederà alla consegna alla regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare di appositi processi verbali.

Tali documenti di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 1° aprile 1972.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

II ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE MINERALI
TRASFERITE, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ALLA REGIONE MARCHE

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (Ha)
			Provincia di Ancona				
1	Genga, località Frasassi	S. Vittore	Acqua minerale	Terme S. Vittore S.a.s.	D.P. 24-12-1971	Anni 10	16.00 00

Roma, addì 21 maggio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(4520)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro, già dipendenti dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, in Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0345 del 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso, a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0735 del 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, ad opera della subentrante S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), già dipendenti dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Alessandria ed Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni in data 7 aprile 1972, n. 118 e 18 settembre 1972, n. 156, con le quali le amministrazioni provinciali di Alessandria ed Asti hanno rispettivamente stabilito di inoltrare per il tratto di propria competenza una proposta intesa ad ottenere la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Ricaldone-Maranzana » dell'estesa complessiva di chilometri 4 + 197;

Visto il voto in data 11 febbraio 1975, n. 906/74, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada suddetta possiede il requisito previsto dall'art. 4, *d*), della legge n. 126 e possa essere quindi classificata provinciale;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale, nelle province di Alessandria ed Asti, la strada comunale « Ricaldone-Maranzana » della lunghezza complessiva di km 4 + 197, di cui km 3 + 247 in provincia di Alessandria e km. 0+950 in provincia di Asti, (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(4654)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1973 concernente la ricostituzione del collegio sindacale dell'ente predetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Mario Moffa, membro del collegio sindacale medesimo con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Il dott. Luciano Sbuelz è nominato membro del collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Mario Moffa, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4716)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1975 e 13 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5098)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1975, 13 maggio 1975 e 9 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5099)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1975, 13 maggio 1975, 9 giugno 1975 e 10 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5100)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zootecnica speciale presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino è vacante la cattedra di zootecnica speciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5178)

Vacanza di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona (cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è vacante un posto di assistente ordinario convenzionato (cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5112)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 17 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624 —	624 —	624,55	624 —	624,25	624,45	624,40	624,50	624,50	624,50
Dollaro canadese	609,10	609,10	608,70	609,10	608,64	609,10	608,75	609,10	609,10	609,10
Franco svizzero	252,12	252,12	252,10	252,12	251,94	252,10	252 —	252,12	252,12	252,10
Corona danese	115,55	115,55	115,65	115,55	115,47	115,52	115,50	115,55	115,55	115,50
Corona norvegese	128,34	128,34	128,40	128,34	128,18	128,30	128,33	128,34	128,34	128,30
Corona svedese	160,47	160,47	160,20	160,47	160,26	160,45	160,44	160,47	160,47	160,45
Fiorino olandese	260,46	260,46	260,70	260,46	260,28	260,45	260,45	260,46	260,46	260,44
Franco belga	17,975	17,975	17,9750	17,975	17,95	17,98	17,975	17,975	17,975	17,95
Franco francese	156,92	156,92	156,90	156,92	156,68	156,60	156,90	156,92	156,92	156,90
Lira sterlina	1416,90	1416,90	1416,50	1416,90	1415,80	1416,90	1416,65	1416,90	1416,90	1416,90
Marco germanico	268,31	268,31	268,44	268,31	268,20	268,30	268,32	268,31	268,31	268,30
Scellino austriaco	37,92	37,92	37,87	37,92	37,86	37,80	37,9050	37,92	37,92	37,90
Escudo portoghese	25,93	25,93	25,85	25,93	25,79	25,85	25,89	25,93	25,93	25,90
Peseta spagnola	11,2275	11,2275	11,21	11,2275	11,20	11,72	11,2215	11,2275	11,2275	11,20
Yen giapponese	2,131	2,131	2,1350	2,131	2,127	2,13	2,13	2,131	2,131	2,13

Media dei titoli del 17 giugno 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,250
» 5 % (Città di Trieste)	93,150
» 5 % (Beni esteri)	91,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,225
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	84,475
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,050
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,275
» poliennali 7 % 1978	94,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,45
Dollaro canadese	608,925
Franco svizzero	252,06
Corona danese	115,525
Corona norvegese	128,335
Corona svedese	160,455
Fiorino olandese	260,455
Franco belga	17,975
Franco francese	156,91
Lira sterlina	1416,775
Marco germanico	268,315
Scellino austriaco	37,912
Escudo portoghese	25,91
Peseta spagnola	11,224
Yen giapponese	2,13

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di concessione di ricompense al valor militare

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942, registro n. 41, foglio n. 202 (Bollettino ufficiale 1942, disp. 125, pag. 10126):

Corà Angelo di Giovanni e di Bertazzo Angela, da Molvena (Vicenza), artigliere 5° rgt. art. alpina: il cognome è: Corrà;

decreto presidenziale 26 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1949, registro n. 33, foglio n. 167 (Bollettino ufficiale 1949, disp. 21, pag. 3590):

Musco Mario di Nazzareno, da Roma, cl. 1912, tenente cpl. 5° bersaglieri, XXIV battaglione: il luogo di nascita è: Ponza.

(4877)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 318 del 9 maggio 1975, relativa ai regolamenti anticipati di importazioni e di prestazioni di servizi.

(4693)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni alla delibera 2 maggio 1975 concernente affidamento delle operazioni esecutive di intervento nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6 paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 28 febbraio 1975, n. 536/75, che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine per la campagna 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Vista la propria delibera 2 maggio 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 14 maggio 1975, con la quale è stato affidato all'Associazione italiana allevatori il compimento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1975/76, mediante l'apertura di alcuni centri di intervento e secondo modalità e condizioni fissate nella delibera medesima;

Visto il regolamento (CEE) del 23 maggio 1975, n. 1315/75, che stabilisce, tenuto conto dell'attuale situazione di mercato, la sospensione degli acquisti all'intervento dei quarti posteriori e la modifica, in diminuzione, dei prezzi di acquisto dei quarti anteriori provenienti dalle diverse categorie di animali ammessi all'intervento medesimo;

Ritenuta la necessità, in ordine a quanto precede, di provvedere alla modifica della citata delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975;

Nell'adunanza del 30 maggio 1975;

Ha deliberato:

1. — Al punto 3 della delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975:

la lettera *c*) del secondo comma e la lettera *c*) del terzo comma sono soppresse;

il termine « o posteriori » del quarto comma è soppresso.

2. — Il testo del primo comma del punto 4 della delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975 è sostituito dal seguente:

I prezzi d'acquisto dovuti per il conferimento di prodotto sono stabiliti, a far data dal 26 maggio 1975, secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

CLASSE DI QUALITA'	Punteggio espresso in trentesimi	VITELLONI		VACCHE	
		Quarti compensati L./q.le	Quarti anteriori L./q.le	Quarti compensati L./q.le	Quarti anteriori L./q.le
I	29-30	196.999,447	135.999,901	155.999,710	107.999,997
	28-27	193.499,459	133.500,032	151.999,662	105.000,068
	26-25	189.999,471	131.000,163	147.999,615	102.000,140
II	24-23	185.999,852	127.999,806	134.999,782	92.999,926
	22-21	182.499,864	125.499,937	130.999,734	89.999,997
	20-19	178.999,876	123.000,068	126.999,687	87.000,069

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(5158)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centododici posti di ragioniere in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 che ha stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 del 18 marzo 1968, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1975 col quale è stato bandito, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un concorso, per esami, per la nomina a otto posti di ragioniere principale in prova (parametro 255) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono da conferire mediante concorso pubblico centododici posti nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centododici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti ventidue sono riservati, ai sensi dello art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, a favore degli iscritti nel quadro del personale delle abolite imposte di consumo, di cui all'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 649, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 del presente bando, fatta eccezione del limite di età.

I posti come sopra riservati che non venissero coperti saranno conferiti agli aspiranti idonei del concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a metri 1,60;

g) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a m 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle vigenti disposizioni, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde, altresì, da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a)*, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Per i minori degli anni 21, per i quali l'esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, numero 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 29 e 30 settembre 1975.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

3) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

4) nozioni di legislazione sociale del lavoro;

5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ragionieri in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, parametro 160.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1975
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 223

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . .) in via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centododici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . (provincia di . .) il giorno . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (2);

b) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . sito in via . . nell'anno scolastico . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3) . . .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) .;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di m . . oppure (5) . .;

g) non ha riportato condanne penali, nè ha pendenze penali, oppure (6) . .;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . (città) (provincia . .) (cap. . .) numero telefonico . .;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7) .

Data . . .

Firma (8) . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio preceduto dalla indicazione della amministrazione presso il quale presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(4791)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sessantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CREMONA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona.

Il 10 % di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Cremona in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare.

I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Cremona, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporto postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Cremona e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, addì 20 marzo 1975

Il direttore provinciale: SAPIENZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Lombardia, addì 10 aprile 1975
Registro n. 61 Poste, foglio n. 389

ALLEGATO 1

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 13039/u/1 del 20 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero con la qualifica di . . . (oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non e stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . .. che. ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . .

Firma

. . . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4458)

Concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI AOSTA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968 n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

Il 10 % dei posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Aosta in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Aosta, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio.

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito;

8) la conoscenza della lingua francese da documentarsi con la presentazione di un atto notorio redatto nella forma e con le garanzie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Aosta e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, addì 1° marzo 1975

Il direttore provinciale: MAGGIULLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 278

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 107 del 1° marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . il .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero con la qualifica di . . (oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non e stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non e stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data .

Firma

. . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4457)

Concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BELLUNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno.

Il 10 % di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Belluno in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Belluno, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizio prestato in qualità di sostituto, di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Belluno e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Belluno, addì 24 febbraio 1975

Il direttore provinciale: GEATTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 28 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 148

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 24 febbraio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data .

Firma

. .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4459)

Concorso, per titoli, a centoventuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VICENZA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centoventuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza.

Il 10% di tali posti, pari a dodici posti, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificato di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il consegui-

mento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Vicenza in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Vicenza, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali o in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dallo accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali. Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia o di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultimo, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo, l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Vicenza e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, che sia assente per congedo, malattia o altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, addì 28 febbraio 1975

Il direttore provinciale: MARCACCIO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 28 aprile 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 144

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . via . . . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centoventuno posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 25379/19 del 28 febbraio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli .., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . .

Firma

. . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di .. ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5062)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esame-colloquio, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente disposizioni per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre amministrazioni;

Considerato che in rapporto alla disponibilità di posti alla data del 30 novembre 1974, nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli sperimentatori, quattro posti di detto ruolo debbono essere conferiti agli assistenti universitari ordinari ai sensi del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari nominati in seguito a pubblico concorso che:

1) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio;

2) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

3) siano assistenti ordinari per gli insegnamenti del corso di laurea relativo ai titoli di studio richiesti;

4) siano in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi statali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, escluso quello dell'età.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1975.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine. Saranno considerate pervenute in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare nella domanda:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) la qualità di assistente ordinario, la cattedra alla quale è addetto;

5) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

6) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato rilasciato dall'università attestante la qualità di assistente ordinario del candidato, la cattedra cui è addetto, la durata dell'effettivo e lodevole servizio di ruolo.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Art. 4.

L'esame-colloquio sarà integrato da una prova pratica e verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio dovrà essere esibito un valido documento d'identificazione.

Con successivo decreto sarà stabilito il diario del colloquio e della prova pratica. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenza a favore di particolari categorie.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni, che verranno indicati nella stessa lettera.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, la graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina, i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in debito bollo:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Ove entro il 1° novembre 1975 venga espletato un concorso pubblico a posti di sperimentatore, i vincitori del concorso di cui al presente bando saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli del concorso pubblico ed inscritti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico; qualora quest'ultimo non venga espletato nel termine predetto, la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso riservato non potrà essere posteriore al 1° novembre 1975 e il collocamento in ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati dai singoli vincitori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1975
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 205

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COLLOQUIO

Agronomia generale.
Coltivazioni erbacee.
Miglioramento genetico vegetale.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Rilievi su colture in campagna.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(4569)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1975

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della citata legge che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità d'indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1975, gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sedi di procura della Repubblica, nel prossimo mese di novembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

(5166)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751620)